



COMUNE DI PRAY

Provincia di Biella

**NOTA INTEGRATIVA – D.L. 118/2011 art. 11 c. 3 lett g) –
AL BILANCIO TRIENNALE DI PREVISIONE
2026/2027/2028**

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

PREMESSA

Il sistema contabile degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano il nuovo ordinamento contabile degli enti locali sono i seguenti:

- Documento Unico di Programmazione DUP: rappresenta il documento programmatorio principale: ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con struttura delle entrate per tipologie e categorie e delle spese per missioni e programmi;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello;
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di

programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa. Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2023 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), ad alcuni aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricordano in particolare:

- il decreto MEF del 13/02/2025 che ha modificato gli allegati 4/1, 4/2 e 4/3 al D.Lgs. 118/2011, nonché il piano dei conti e gli schemi di bilancio e rendiconto, per tener conto dell'introduzione del fondo obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, nonché l'aggiornamento delle poste su cui calcolare i vincoli di cassa;

- il decreto MEF del 06/08/2025, con il quale sono stati modificati il piano dei conti integrato di cui all'allegato 6 al D.Lgs. 118/2021, nonché l'allegato 4/3 al medesimo decreto, concernente il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

A decorrere dal 2026, e parzialmente anche con decorrenza 2027, entrano inoltre in vigore le modifiche apportate dal decreto MEF del 10/10/2024 agli schemi di bilancio, all'elenco ed al glossario delle missioni e programmi, mediante l'introduzione del programma 11 specifico per gli asili nido al fine di consentire una migliore rendicontazione dei progetti PNRR riferiti all'oggetto, all'allegato al PEG ed il conto del Tesoriere.

Si segnala infine la Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *Accrual* per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026, mediante una graduale introduzione della nuova contabilità, con il seguente cronoprogramma:

- approvazione definitiva del quadro concettuale, degli standard, delle linee guida generali e del piano dei conti multidimensionale entro il secondo trimestre del 2024;
- formazione del personale appartenente ad almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate
- produzione dei financial statements (bilanci), conformi al nuovo quadro regolamentare contabile, per almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate entro il secondo trimestre 2026.

In particolare la FASE PILOTA di cui al D.L. 113/2024 prevede le seguenti attività:

- • completamento del set di standard ITAS e del Piano dei conti multidimensionale (milestone M1C1-108): sono stati elaborati n. 18 standard;
- • obbligo per un insieme di amministrazioni (coprendo almeno il 90% della spesa pubblica primaria) di produrre schemi di bilancio accrual sperimentali per il 2025 (milestone M1C1-118), con esclusioni per enti di piccole dimensioni, società, organi costituzionali, istituti scolastici e altri;
- • gli schemi che gli enti dovranno produrre saranno il Conto economico 2025 e lo Stato patrimoniale al 31/12/2025: tali schemi sono sperimentali e non sostitutivi;
- • avvio dell'analisi degli adeguamenti informatici, avvento con il decreto MEF 06 agosto 2025, e possibilità di riclassificare le voci di bilancio per produrre gli schemi sperimentali;
- • obbligo di completare il primo ciclo di formazione di base (target M1C1-117) entro il primo trimestre 2026;
-
- Il Comune di PRAY, avendo popolazione inferiore a cinquemila abitanti, non è soggetto alla fase pilota nel corso del 2025.

- GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricopre tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa

rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprendibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguitamento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede

discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

Nel 2021 il principio è stato integrato (DM 01/09/2021) in merito alla ridefinizione del margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Come prescritto dal Principio contabile della programmazione n. 4/1, come modificato dal DM 25/07/2023, il processo di bilancio è stato avviato mediante deliberazione G.C. n. 63 del 22/09/2025, con cui sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione del progetto di bilancio: il Responsabile del Servizio finanziario ha provveduto a predisporre il bilancio tecnico, e successivamente, a seguito del confronto con i vari responsabili dei servizi e con la Giunta, è stato predisposto lo schema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2025	€ 3.167.638,02	€ 4.356.941,08	€ 4.457.126,86
Esercizio 2026	€ 2.418.877,87		
Esercizio 2027	€ 2.417.041,87		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2025-2027, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) Politica tariffaria: si ricorda che dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ed è stata abolita la TASI. Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione dal 2021 del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Si sono rivalutate le tariffe in vigore, adeguandole alle disposizioni di Legge, ai Regolamenti dei Servizi erogati.

Per l'anno 2024, giusta delibera C.C. n. 15 in data 23/04/2024, con cui è stata fatta la presa d'atto del Piano Economico Finanziario elaborato ai sensi del metodo tariffario MTR2 – periodo regolatorio 2024-2025 – e tariffe anno 2024.

Per l'anno 2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 28/04/2025 sono state approvate le tariffe tassa rifiuti (TARI) come stabilito dall'Assemblea Consorziale COSRAB.

Dal predetto anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espressi in Euro / utenza e quantificata inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1/a per la copertura dei costi di gestione e dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti,
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2/a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Si renderà necessario predisporre un ulteriore fondo per il bonus sociale mediante l'istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente perquativa denominata UR3/a, applicata a determinate utenze domestiche e non domestiche in possesso dei requisiti previsti dalla delibera ARERA n.155 del 29/07/2025, che alimenterà il conto gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali.

Il predetto bonus dovrà essere quantificato e risconosciuto al contribuente/utente entro il 30 giugno dell'anno 2026 con la prima rata TARI, secondo le modalità previste dalla delibera ARERA n.133/2025/R/Rif.

Entro la data di approvazione del Rendiconto 2025 (30 aprile 2026) si provvederà alla validazione PEF elaborato dal CO.S.R.A.B. – periodo regolatorio 2026/2029 – tenendo conto di quanto disposto dalla delibera ARERA n.480 del 04/11/2025 ed alla approvazione delle tariffe TARI anno 2026.

2) Politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: riduzione e/o mantenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, contenimento spese per il Personale. Contenimento degli aiuti alle Associazioni, riduzione costante del livello di indebitamento con riduzione delle rate annuali di rimborso dei Mutui, nessun nuovo indebitamento. Ricorso a tutti i Bandi e possibili Finanziamenti esterni per il reperimento di risorse a copertura di spese non altrimenti finanziabili.

3) Per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e blocchi, anche di tipo economico e contrattuale, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio, nei casi consentiti dalla normativa, vengono richiesti sempre maggiore collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2026-2028, rispetta i limiti imposti dalla normativa prevista dal DM 17 marzo 2020 circa la capacità massima assunzionale del Comune di Pray.

La consistenza di personale, presente nell'organizzazione dell'Ente, che è tale da non presentare situazioni di personale in esubero e/o in soprannumero, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., tiene conto degli obiettivi da raggiungere in termini di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Proprio in considerazione della necessità di raggiungere detti obiettivi, è stata predisposto il **Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2026/2027**, quale emerge da quanto qui espresso e dagli allegati prospetti A) e B), in cui è riportata anche la pianta organica dell'ente rimodulata in base ai fabbisogni programmati.

Dimostrazione del rispetto della capacità assunzionale

- il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 541.007,17

ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 562.635,90	€ 546.622,18	€ 513.763,42	€ 541.007,17;

- la spesa per il personale in ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 è inferiore al detto valore medio del triennio 2011/2013, come emerge dagli allegati prospetti A) e B);

- la capacità assunzionale dell'ente viene così determinata:

Valore soglia (ex tabella 1 DM 17/3/2020) 28,60% (abitanti da 1.000 a 1.999).

Le grandezze per la determinazione del valore soglia sono le seguenti:

a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 D.Lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

La circolare attuativa del 13/05/2020 precisa che per «entrate correnti» si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media; deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.

Nel caso dei comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da Tari va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.

Media entrate accertate 2022, 2023 e 2024 (come dai rispettivi consuntivi) € 1.807.852,38.

FCDE 2023 (come da bilancio assestato 2023) € 40.542,96.

Media entrate correnti accertate nel triennio, al netto del FCDE 2024 (ex art. 2 comma 1 lett. b) D.M. 17.3.2020), € 1.767.309,42.

- dividendo € 406.521,60 (spesa personale impegnata nel 2024, al netto dell'IRAP, come previsto dal DM) per € 1.767.309,42 (media delle entrate correnti accertate nel triennio 2022/2023/2024 al netto FCDE 2024) si ottiene la percentuale soglia del 23,00 % del Comune di Pray, che è perciò ente virtuoso (23,00 % < 28,60%);

- moltiplicando € 1.767.309,42 (media entrate correnti accertate triennio 2022/2023/2024, al netto del FCDE 2023) x 28,60% (valore soglia ex DM 17.3.2020) si ottiene la massima spesa consentita per il personale, che è pari ad € 505.450,50;

- la spesa di personale impegnata nel 2024 (€ 406.521,60), al netto dell'IRAP, può essere incrementata, complessivamente, negli anni 2025/2026/2027, di € 98.928,90 (€ 505.450,50 - € 406.521,60).

- il Comune di Pray, in quanto ente virtuoso, potrà utilizzare nel 2025 la somma di €. 80.458,41 (€98.928,90 - € 11.303,49 spazi assunzionali ceduti alla Unione Montana - € 7.167,00 quota stanziata art 14 Dl 25/2025)per nuove assunzioni.

- l'ente, tuttavia, NON intende utilizzare integralmente la predetta capacità assunzionale nel corso del triennio 2026/2028 poiché l'uscita dell'unità di operatore esperto a seguito richiesta di dimissioni volontarie a decorrere dal 01/03/2025) sarà eventualmente coperta da n. 1 unità di personale di categoria ex B1 per l'area di operatore esperto, mentre per l'unità di personale istruttore amministrativo che a decorrere dal 01/09/2024 (ultimo giorno lavorativo 31/8/2024) ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie, è stato coperto da n. 1 unità categoria ex C1 area istruttori, per l'unità di personale istruttore amministrativo che a decorrere dal 01/11/2025 (ultimo giorno lavorativo 31/10/2025) ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie, sarà coperto da n. 1 unità categoria ex C1 area istruttori (decorrenza assunzione 03/12/2025), NON comportano per l'Ente incremento della spesa del personale prevista per tali annualità.

- i presupposti di legittimità per eventuali assunzioni di personale sono:

- piano triennale dei fabbisogni del personale;
- ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero;
- adozione piani triennali azioni positive;
- adozione del piano della performance/PEG
- rispetto vincoli in materia di spesa di personale (art. 1, comma 557 e 562 della L. 296/2006);
- rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato;
- adempimenti BDAP;
- certificazione dei crediti PEG;
- assenza deficitarietà, dissesto e predissesto;

- per gli anni 2026 e 2028 non sono previste ulteriori assunzioni;

- la spesa complessiva di personale presunta (al netto dell'IRAP), per gli anni 2026/2027/2028 risulta la seguente:

Anno	Importo - €.
2026	484.111,41
2027	484.111,41
2028	484.111,41

- le sopra dette spese per il 2026/2027/2028 sono altresì contenute entro la percentuale massima consentita dall'art. 5 del DM 17.3.2020 per fascia comune (+ 30% per il 2024 e successivi) rispetto alla spesa del personale (al netto dell'IRAP) registrata nel 2018 (che era pari ad € 409.806,87).

Il piano triennale del fabbisogno di personale 2026/2028 rispetta:

- 1) le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA - come definite dal Ministro della pubblica amministrazione;
- 2) il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del

D.L. 90/2014, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 (ancorchè la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DM 17.3.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006);

3) le capacità assunzionali a tempo indeterminato nel triennio 2026/2028, in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019, dal DM 17.3.2020 e dalla circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, come sopra dimostrato.

4) l'equilibrio pluriennale del bilancio (come si evince dall'unito prospetto C), conforme all'allegato n. 9 – bilancio di previsione), asseverato dall'organo di revisione con proprio parere.

Si da altresì atto che considerata la consistenza del personale presente nell'organigramma dell'Ente, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Si allega tabella/pianta organica del personale - *Allegato A*)

DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE
2026/2027/2028
PIANTA ORGANICA PERSONALE

2026

AREA	Numero unità	Tempo indeterminato	Stipendio tabellare
Area dei funzionari ed elevata qualificazione ex D7	2	2	39.300,00
Area degli istruttori - ex C6	1	1	28.719,00
Area degli istruttori - ex C2	2	2	24.563,00
Area degli istruttori - ex C1	2	2	24.067,00
Area operatori esperti- ex B1	2	2	22.817,00

2027

AREA	Numero unità	Tempo indeterminato	Stipendio tabellare
Area dei funzionari ed elevata qualificazione ex D7	2	2	39.300,00
Area degli istruttori - ex C6	1	1	28.719,00
Area degli istruttori - ex C2	2	2	24.563,00
Area degli istruttori - ex C1	2	2	24.067,00
Area operatori esperti- ex B1	2	2	22.817,00

2028

AREA	Numero unità	Tempo indeterminato	Stipendio tabellare
Area dei funzionari ed elevata qualificazione ex D7	2	2	39.300,00
Area degli istruttori - ex C6	1	1	28.719,00
Area degli istruttori - ex C2	2	2	24.563,00
Area degli istruttori - ex C1	2	2	24.067,00
Area operatori esperti- ex B1	2	2	22.817,00

Si allega prospetto B) relativi al fabbisogno del personale anni 2026 – 2027 e 2028:

ALLEGATO B - Fabbisogno del personale anno 2026/2027/2028

Gli equilibri di bilancio.

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato e precisamente per gli anni 2026/2028.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti;

- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, nei casi previsti dalla legge, la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti.

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia			Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	
		cassa	1.512.098,67			
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	284.000,00	284.000,00	284.000,00	
		cassa	379.872,95			
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI TITOLO		comp	1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00	
		cassa	1.891.971,62			

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti, come ad esempio l'abolizione della TASI, l'introduzione della nuova IMU e del canone unico patrimoniale.

Si rammentano alcune modifiche normative introdotte in tema di riscossione coattiva e contentioso tributario: si vedano più avanti i relativi commenti.

Nel 2024, ad opera del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, è stato revisionato il sistema sanzionatorio tributario, in adempimento della legge di delega n. 111/2023.

E' inoltre stata avviata dallo Stato, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, attraverso la disciplina contenuta nel DL 58/2022, la piattaforma delle notifiche digitali, con l'obiettivo di rendere semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, (art. 1 commi 739 e seguenti).

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

A tal fine, il comune determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

- approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell'interno (art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006): si richiama a tal proposito la disposizione dell'art. 13 comma 5bis del DL 4/2022, ai sensi del quale, in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;
- pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].
- I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dal decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore. Devono inoltre approvare la delibera delle aliquote previa elaborazione, allegandolo quale parte integrante, di un prospetto redatto tramite il Portale del federalismo fiscale (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019): la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 20/07/2020 è stato approvato il Regolamento relativo alla nuova IMU e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 19/12/2024 sono state approvate le aliquote della nuova IMU per l'anno 2025. Nell'ambito del PNRR i provvedimenti attuativi della delega fiscale si propongono di ridefinire l'IMU attraverso la riforma del Catasto.

Le eventuali novità saranno recepite, in termini di Regolamento e di Bilancio, successivamente alla loro definitiva approvazione.

Le aliquote per l'anno 2026 verranno proposte al Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 entro il 31/12/2025 recependo pertanto le nuove modalità ove verranno mantenute le aliquote sotto riportate e previste per l'anno 2025, ma arrotondate per eccesso.

Per chiarezza si riportano le aliquote della Nuova IMU previste per il 2025 ed approvate con deliberazione C.C. n. 43 del 19/12/2024 che saranno oggetto di nuova approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31/12/2025, allegando il prospetto reso disponibile tramite il Portale del Federalismo:

fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilità dalla Delibera di Consiglio
abitazione principale di categoria catastale: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente
abitazione principale di categoria catastale: A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,540%
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	1,000%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	Esenti (per legge dal 2022)
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%
altri fabbricati (fabbricati diversi da: abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	1,000%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	1,000%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	Esenti comune montano

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto. Il tributo è destinato alla parziale copertura dei servizi indivisibili, come l'illuminazione pubblica, le scuole, le strade, etc.

Tale tributo è stato accorpato alla vecchia IMU con l'istituzione della Nuova IMU a partire dal 2020.

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020, dopo anni di attese in proposito,) ha introdotto dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consente agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione).

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Inoltre è stata introdotta, per i ricorsi notificati dal 16/09/2022, la prova testimoniale (il giuramento è sempre escluso), ammessa dal giudice ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, e anche senza accordo tra le parti.

La medesima legge 130/2022 introduce inoltre il comma 9bis all'art. 17 del D.Lgs. 546/1992, attribuendo le spese di giudizio alla parte soccombente, qualora la soccombenza si verifichi in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione: tale condanna alle spese può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo/ricorso o non ha accolto la proposta di mediazione. La proposta conciliativa può inoltre essere proposta dal giudice (nuovo art. 48bis D.Lgs. 546/1992), che in caso di mancata accettazione comporta l'addebito delle spese di giudizio maggiorate del 50%. Nel corso del 2024 si sono succeduti diversi interventi del legislatore, come la modifica, ad opera del D.Lgs. n.219 del 30.12.2023, della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introducendo il principio del "Ne bis in idem" (Art. 7, comma 2, lettera b), art.9- bis), l'autotutela obbligatoria (art. 10-quater) e l'autotutela facoltativa (art. 10-quinques).

S ricordano inoltre il decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, che ha modificato il regime delle sanzioni per le violazioni commesse dopo il 01/09/2024, riducendo dal 30% al 25% la sanzione per omessi versamenti, indicando nel 12,50% la sanzione per ritardati versamenti entro i 90 giorni; conseguentemente sono state ridotte anche le sanzioni auto-applicate in caso di ravvedimento operoso.

Infine il decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, intervenuto in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Sul fronte della riscossione coattiva è intervenuta la legge di bilancio 2023, che ha introdotto l'ennesimo stralcio dei crediti iscritti a ruolo (art. 1 commi 227-229), in base alla quale, per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 sono annullati automaticamente limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (l'annullamento non riguarda il capitale e il rimborso spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti). Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, l'annullamento riguarda solo gli interessi.

RECUPERO EVASIONE ICI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decaduta dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è oramai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in: € 1.000,00 per l'anno 2026, € 1.000,00 per l'anno 2027 ed € 1.000,00 per l'anno 2028.

RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento puntuale svolta ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in Euro 10.000,00 per l'anno 2026, Euro 10.000,00 per le annualità 2027 ed Euro 10.000,00 per l'anno 2028.

Il Comune di Pray aveva provveduto ad affidare alla Agenzia delle Entrate, tramite apposita convenzione approvata con delibera C.C. n. 21 del 24/07/2017, la riscossione dei ruoli coattivi sino al 2022.

Per tali anni pregressi, i proventi previsti per gli anni 2026/2027/2028 sono stati stimati in €. 5.000,00 per ciascun anno.

Il Comune di Pray, al fine di contrastare l'evasione fiscale, con determinazione n. 12 del 06/12/2025 ha affidato incarico alla Società SOGERT srl per lo svolgimento del servizio di supporto ed assistenza nella gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative, presenti e future ed in via sperimentale per gli esercizi 2023 e seguenti.

I proventi da tale incarico alla Società SOGERT srl sono stati stimati in €. 10.000,00 per ciascuno degli anni 2026/2027/2028.

RECUPERO EVASIONE TASI annualità pregresse.

L'attività di accertamento non è stata prevista, in quanto il tributo è stato accorpato alla vecchia IMU con l'istituzione della nuova IMU 2020.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio nel Comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei Contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accettare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2024 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono previste per un importo pari agli accertamenti del 2022 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2022 e in c/residui nel 2023). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accettare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accettare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

In relazione alla modifica della modalità generale di accertamento delle entrate per cassa, introdotta dal Decreto 23/07/2023, rilevano ai fini dell'accertamento anche le entrate riscosse nei conti postali (come tendenzialmente l'addizionale comunale all'Irpef) e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio.

Il Comune di Pray ha adottato il criterio della cassa per la stima del gettito IRPEF 2026-2028.

L'art. 1 comma 2 della legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha reso strutturale la riduzione degli scaglioni IRPEF da 4 a 3 approvati dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216; tuttavia, al comma comma 751 dispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dalla normativa precedente alla entrata in vigore della legge di bilancio 2025.

Pertanto gli enti possono ancora, per gli anni 2025, 2026 e 2027, mantenere i 4 scaglioni vigenti fino al 2023.

Nel caso in cui i Comuni non adottino la delibera di cui al comma 751 o non la trasmettono entro il 20 dicembre 2025, l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base delle aliquote vigenti sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Il Comune di Pray con delibera C.C. n. 49 del 19/12/2024 ha provveduto a confermare la misura dell'aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,80% per l'esercizio finanziario 2025.

Per supportare la stima si è fatto ricorso anche all'apposito simulatore presente sul sito del MEF, in corso di aggiornamento per tener conto delle novità normative in questione.

Il Comune di Pray ha adottato un'unica aliquota per l'addizionale comunale IRPEF che anche per il 2026 non verrà modificata.

Il gettito previsto è pari a:

€. 251.000,00 per il 2026

€. 251.000,00 per il 2027

€. 251.000,00 per il 2028

L'addizionale Irpef è ha avuto per il Comune di Pray la seguente evoluzione:

- a) Delibera C.C. n. 62 del 18/12/1998: determinazione aliquota dello 0,2% per l'anno 1999;
- b) Delibera C.C. n. 05 del 29/02/2000: determinazione aliquota dello 0,4% per l'anno 2000;
- c) Delibera G.C. n. 04 del 08/02/2001: conferma aliquota dello 0,4% per l'anno 2001;
- d) Delibera G.C. n. 04 del 21/01/2002: determinazione aliquota dello 0,5% per l'anno 2002;
- e) Delibera G.C. n. 14 del 14/02/2003: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2003;
- f) Delibera G.C. n. 06 del 15/01/2004: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2004;
- g) Delibera G.C. n. 08 del 31/01/2005: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2005;
- h) Delibera G.C. n. 06 del 06/02/2006: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2006;
- i) Delibera C.C. n. 02 del 19/03/2007: conferma aliquota dello 0,5% dall'anno 2007;
- j) Delibera C.C. n. 06 del 26/06/2012: determinazione aliquota dello 0,7% dall'anno 2012;
- k) Delibera C.C. n. 04 del 11/05/2015: determinazione aliquota dello 0,8% dall'anno 2015.

Il gettito previsto è stimato sulla base di dati forniti dal M.E.F.

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffariei (delibera n. 397/2025/R/ rif del 05/08/2025).

ARERA con la delibera n. 386/2023/R/ rif ha inoltre introdotto due nuove componenti a decorrere dal 1° gennaio 2024, da valorizzare separatamente negli avvisi di pagamento della TARI:

a) componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno: 0,10 euro/utenza;

b) componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anch'essa espressa in euro/utenza per anno: 1,50 euro/utenza;

Nel bilancio di previsione tali componenti, contabilizzate in ossequio a quanto stabilito dalla Corte dei Cionti - Sezione Autonomie, con la delibera n. 13/SEZAUT/2025/QMIG del 19/06/2025, sono state stimate in relazione alla consistenza della banca dati della TARI nel seguente modo:

a) somma componente UR1 e componente UR2: € 10.000,00.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del conseguente DPCM 21 gennaio 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo), diventa operativo il bonus sociale rifiuti (UR3), ossia una riduzione del 25 % sulla TARI: ARERA, con la delibera 355/2025/R/ rif ha definito le modalità operative necessarie per consentire l'erogazione automatica del bonus sociale rifiuti, che si aggiunge a quelli già esistenti relativi a energia elettrica, gas e acqua, a ulteriore sostegno della spesa per i servizi essenziali delle fasce più bisognose della popolazione.

Il bonus, che è pari al 25% della Tari/tariffa corrispettiva dovuta dal cittadino, verrà riconosciuto automaticamente (senza che l'utente ne debba fare esplicita richiesta) a tutti i nuclei familiari che hanno presentato all'INPS una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e ottenuto un livello di attestazione ISEE sotto la soglia prefissata di 9.530 euro (estesa a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico).

Nel 2026 sarà pertanto applicato lo sconto ai nuclei familiari che hanno ottenuto un'attestazione ISEE sotto soglia nel 2025.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Alla luce di tale normativa, il Comune di Pray provvederà ad approvare le tariffe TARI entro il 30 aprile 2026, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti.

Per l'anno 2024, giusta delibera C.C. n. 15 in data 23/04/2024, con cui è stata fatta la presa d'atto del Piano Economico Finanziario elaborato ai sensi del metodo tariffario MTR2 – periodo regolatorio 2024-2025 – e tariffe anno 2024.

Per l'anno 2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 28/04/2025 sono state approvate le tariffe tassa rifiuti (TARI) come stabilito dall'Assemblea Consorziale COSRAB.

Entro la data di approvazione del Rendiconto 2025 (30 aprile 2026) si provvederà alla validazione PEF elaborato dal CO.S.R.A.B. – periodo regolatorio 2026/2029 – tenendo conto di quanto disposto dalla delibera ARERA n.480 del 04/11/2025 ed alla approvazione delle tariffe TARI anno 2026.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata dal Concessionario STEP SRL corrente in SORSO (SS)

Il canone previsto per l'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni è pari a:

€. 7.500,00 per il 2026

€. 7.500,00 per il 2027

€. 7.500,00 per il 2028

Con la legge di stabilità 2016 è stata definitivamente abrogata l'Imposta comunale secondaria, mai entrata in vigore.

Ad opera del D.L. n.244/2016 (Decreto Mille proroghe 2017) è stato prorogato al 30/06/2017 il termine previsto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016 come convertito dalla legge 225/2016 in tema di riscossione delle entrate comunali, in particolare riguardanti il versamento spontaneo delle entrate comunali nel conto corrente di tesoreria.

Il servizio è attualmente in gestione alla ditta STEP , corrente in SORSO, vero il canone di €. 5.200,00 fino al 31/12/2023.

Con determinazione n. 172 del 29/08/2023, il Responsabile del Servizio Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, ha disposto nuova Concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria commi 816-847, dell'articolo 1, della l. 27/12/2019, n. 160 per le sole esposizioni pubblicitarie, compresa la materiale affissione dei manifesti del comune di Pray, con procedura negoziata sotto soglia, con affidamento diretto come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato ed implementato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 a favore della ditta STEP, corrente in SORSO, verso il canone annuo di €. 7.500,00, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2028.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

L'art.1 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio) ha istituto il nuovo canone unico patrimoniale a decorrere dal 2021 e da applicare in luogo di TOSAP – COSAP – IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI e CANONE PER L'OCCUPAZIONE SUOLO STRADALE.

Il canone unico patrimoniale prevede anche il canone unico per gli ambulanti che sostituirà la Cosap e la Tari e prevederà due tariffe:

- 1) Una annuale per le occupazioni che si protraggono continuamente per l'intero anno solare;
- 2) Una giornaliera per le occupazioni su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune.

Il nuovo canone avrà natura patrimoniale e non tributaria.

Il relativo regolamento è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 26/02/2021.

Il comma 831-bis della Legge 160/2019, introdotto dal comma 5 ter dell'art 40 del DL 77/2021, prevede un canone di €. 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente locale a carico degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità, di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica.

Il comma 831 bis è applicabile unicamente per le occupazioni delle aree appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile e non anche al patrimonio disponibile, per i quali esistono contratti di locazione.

Il gettito previsto, iscritto in bilancio sulla base della banca dati per le occupazioni del suolo pubblico, è il seguente:

2026	2027	2028
€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Si precisa che il canone annuale viene automaticamente aggiornato tramite l'incremento indice ISTAT e detto incremento deve essere eseguito in autonomia dai soggetti debitori.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

Questo fondo è composto da due quote:

- una prima quota che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente e che lo Stato trattiene alla fonte dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI, che ha l'effetto di girare allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figuri che sia l'ente ad incassarne il gettito.
- una seconda quota, che lo Stato trattiene dall'IMU e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*, iscritta tra le entrate correnti (in caso il fondo sia positivo) o tra le spese correnti (in caso il fondo sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debbia cioè contribuire ovvero ne benefici).

L'art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

L'art. 1 comma 496 della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) provvede a recepire quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale con la Sentenza 71/2023, prevedendo dal 2025 lo scorporo dall'FSC delle quote inizialmente introdotte dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2000 art. 1 commi da 791 a 794) e dalla Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, commi 172 e 174), che vengono previste in un nuovo Fondo Speciale per l'equità del livello dei servizi, iscritto al titolo 2° dell'Entrata:

- sviluppo dei servizi sociali,
- incremento dei posti negli Asili nido
- potenziamento del trasporto per gli alunni disabili.

Qui gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale stimato per il triennio 2026-2028.

RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETÀ'	2025 definitivo	2026	2027	2028
	€ 283.539,39	€ 284.000,00	€ 284.000,00	284.000,00

Le quote relative al nuovo FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI, avranno una dotazione che corrisponderà esattamente, per ciascun anno dal 2025 al 2030 alle minori risorse previste sul FSC per gli stessi anni.

Il Comune di Pray ha inizialmente istituito il predetto fondo con uno stanziamento provvisorio di €. 13.000,00 per l'anno 2026, €. 14.000,00 per l'anno 2027 e €. 14.000,00 per l'anno 2028 per il potenziamento dei servizi sociali e in €. 13.500,00 per l'anno 2026, €. 13.500,00 per l'anno 2027 e €. 13.500,00 per l'anno 2028 per incremento trasporto alunni con disabilità, da aggiornare con variazione di bilancio non appena disponibili i dati sul portale della Finanza Locale relativi al FSC dei rispettivi anni 2026/2027/2028.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2026	STANZIAMENTO BILANCIO 2027	STANZIAMENTO BILANCIO 2028
TITOLO 2			

Contributi minor gettito IMU	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Contributo Stato finalità diverse	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Rimborso per elezioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altri contributi	65.857,87	66.877,87	65.041,87
Totale Tipologia Trasferimenti correnti	79.157,87	80.177,87	78.341,87

Per quanto riguarda i contributi a sostegno delle attività artigianali ed industriali piccole e medie imprese a seguito effetti negativi COVID-19 non sono ancora pervenuti nelle casse comunali le quote relative all'anno 2022, il quale contributo verrà erogato presumibilmente entro la fine dell'anno 2025.

Non sono previsti ulteriori contributi per tali finalità.

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Attualmente sono iscritti a bilancio i seguenti trasferimenti erariali:

Tipologia trasferimento	2026	2027	2028
Sviluppo investimenti	0	0	0
Sviluppo dei servizi sociali	0	0	0
Incremento posti negli Asili nido	0	0	0
Potenziamento trasporto alunni disabili	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Fondo incremento indennità amministratori comunali	10.041,87	10.041,87	10.041,87
Contributo statale per _____	0	0	0

Nella previsione sono attualmente iscritti i trasferimenti di cui il Comune ha effettiva conoscenza: si precisa che, analogamente a quanto già disposto dalle precedenti leggi di bilancio, qualora nuovi provvedimenti individueranno ulteriori trasferimenti correnti a favore dell'ente, gli stessi verranno recepiti con apposita variazione di bilancio.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Si evidenziano i seguenti contributi Regionali:

Anno 2026:

Contributo regionale per RIPRISTINO ARGINE SPONDA SINISTRA TORRENTE SESSERA: € 300.000,00

Anno 2027:

Contributo regionale per _____: € 0 _____

Anno 2028:

Contributo regionale per _____: € 0 _____

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI

come da tabella generale si evidenziano i seguenti contributi:

Anno 2026-2027-2028

- Contributo 5 x mille: €. 2.500,00
- Eventuale trasferimento dalla Regione per assistenza scolastica €. 0,00 (dato non conosciuto alla data di stesura della presente relazione)
- Trasferimenti per asilo nido (con riferimento al numero dei bambini iscritti) € 21.808,08 Piano di Azione anno 2024, mette per gli anni 2025, 2026 e 2027 sono stati previsti €. 21.000,00 circa.

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

TIPOLOGIA		ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Comp Cassa	181.600,00 186.376,89	184.600,00	184.600,00
200 Proventi derivanti dalle attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Comp Cassa	18.000,00 18.669,00	18.000,00	18.000,00
300 Interessi attivi	Comp Cassa	100,00 100,00	100,00	100,00
400 Altre entrate da redditi di capitale	Comp Cassa	0	0	0
500 Rimborsi ed altre entrate correnti	Comp Cassa	106.500,00 112.371,54	106.500,00	106.500,00
TOTALE TITOLI	Comp Cassa	306.200,00 317.517,43	309.200,00	309.200,00

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal Comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono: Servizio scuolabus, Servizio post scolastico, servizio di refezione scolastica e Centro Estivo.

Restano tuttavia a carico del Comune tutte le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni a termini di Regolamento.

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da (i più rilevanti):

Fitti reali di fabbricati : 8.000,00 Euro per tutti gli anni;

Fitti di terreni: 7.000,00 Euro per tutti gli anni.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 3.000,00 per le annualità 2026-2028, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Ai sensi dell' articolo 66-quinquies del Dl 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente. Per tale destinazione verrà adottata idonea deliberazione di Giunta Comunale in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione 2026/2028.

E' inoltre prevista l'entrata derivante dal controllo delle violazioni per superamento dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), attraverso l'impiego di

apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni.

I relativi proventi sono attribuiti in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e al Comune di Pray.

La quota di competenza comunale è destinata ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, potenziamento attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazioni stradali (esempio: abbonamento ACI-PRA).

Si precisa che al momento non sono previste adozione di misure per rilevazione infrazioni – superamento limiti di velocità – con telelaser o altri mezzi.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

SPESA – Non sono previsti rimborsi in quanto non sono previste convenzioni con i Comuni limitrofi.

ENTRATA - Rimborso spesa per segretario comunale: €. 45.000,00 nel caso in cui venga nominato nuovo segretario comunale eventualmente in convenzione con altri comuni. La convenzione per la gestione associata funzioni Servizio Demografico/statistico è stata revocata unilateralmente dal Comune di Crevacuore con decorrenza 31/12/2024. La convenzione per la gestione associata funzioni di polizia municipale è stata revocata unilateralmente dal comune di Pray con decorrenza 1/8/2025.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del DUP è stata prevista la possibilità di alienazioni aree di proprietà comunale site in loc. Cascine (uso industriale/artigianale) ed in loc. Pianceri Alto (uso residenziale), nonché valorizzazione mediante concessione diritto di superficie di aree libere di proprietà comunale.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Tale somma verrà pertanto stanziata nell'apposito capitolo di bilancio in spesa, vincolato alla finalità prevista dalla legge, in caso di realizzazione dell'alienazione.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Comune di Pray disporrà opportuno accantonamento in sede di rendiconto, ma non si avvarrà della possibilità di cui sopra.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluuta allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata per le finalità previste dalla norma.

Titolo 4° - entrate in conto capitale:

ENTRATA 2026:

ONERI URBANIZZAZIONE	€. 1.000,00
REGIONE PIEMONTE per intervento ripristino argine sponda sinistra torrente Sessera.	€. 300.000,00

ENTRATA 2027:

ONERI URBANIZZAZIONE	€. 1.000,00
----------------------	-------------

ENTRATA 2028:

ONERI URBANIZZAZIONE	€. 1.000,00
----------------------	-------------

ALTRÉ ENTRATE IN CONTO CAPITALE - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato così previsto:

2026	2027	2028
€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Si provvederà a finanziare con i proventi dei titoli abilitativi l'acquisto di attrezzatura per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

MONETIZZAZIONI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Lo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Pray non prevede monetizzazione degli standards.

Titolo 6° - Accensione di prestiti.

Il bilancio finanziario 2026/2028 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà dovrebbe far fronte.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020 n. 160/2019, da ultimo modificato dall'art 1, comma 782 della Legge 197/2022 a stabilire che: "al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al Dlgs 9/10/2022 n. 231 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui alla comma 1 art 222 del TU di cui alla Dlgs 18/8/2000 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

Fanno eccezione i soli comuni interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione Europea, per i quali detta disposizione è ulteriormente prorogata fino al 31/12/2027.

Non essendo ancora ad oggi stata approvata la legge di bilancio statale 2026 (la cui bozza prevederebbe una proroga della misura in questione a tutto il 2028) e dovendo predisporre il presente bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata, si è provveduto ad inserire nella stesura del BdP 2026/2028 l'eventuale quota di anticipazione di tesoreria nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate correnti, come previsto in via ordinaria dall'art 222 del TUEL.

Qualora dovesse intervenire una proroga del regime attuale se ne prenderà atto in corso di esercizio con apposite variazioni di bilancio.

Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare

del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2026-2028 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita per la somma di €. 449.142,15.

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale, che verrà adottata nel mese di Gennaio 2026, verrà fissato il limite previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari a 5 dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno antecedente e per l'importo sopra indicato di €. 449.142,15, salvo modifiche intervenute a seguito approvazione della legge di bilancio 2026.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Partite di Giro", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti:

- Ritenute previdenziali e assistenziali al personale:	80.000,00
- Ritenute erariali (lav. Dipendenti e autonomi):	140.000,00
- Altre ritenute al personale per c/terzi:	15.000,00
- Ritenute erariali autonomi	30.000,00
- Destinazione incassi vincolati a spese correnti	100.000,00
- Anticipazione fondi servizio economato:	500,00
- Ritenute erariali 4% su contributi pubblici a sostegno attività economiche, artigianali e commerciali (solo per l'anno 2024)	0,00

In deroga alla definizione di "Servizi Conto Terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti:

- Ritenute IVA split payment (istituzionale):	200.000,00
- Ritenute IVA split payment (commerciale):	30.000,00
- Restituzione depositi cauzionali/contrattuali:	10.000,00
- Servizi elettorali:	0,00
- Tributo provinciale ambientale:	1.000,00
- Restituzione depositi per spese contrattuali:	5.000,00
- Altri servizi diversi per c/terzi:	15.000,00
- Rimborso spese per diritti tabellari e spese esecutive: recupero ruoli cosattivi IMU e TARI (SOGERT srl)	6.000,00

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) In occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatesi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) In occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale vincolato iscritto nel BdP 2026/2028 risulta essere il seguente e si riferisce all'anno precedente a quello cui si riferisce il Bilancio:

- FPV parte corrente 2026 € 24.256,00;
- FPV parte capitale 2026 € 192.086,48.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI ED AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO.

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Le previsioni tengono conto del tasso di inflazione programmata per il 2026, pari all'1,5% (fonte: DPFP del 2025 approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22/10/2025 stimato).

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2026</i>	<i>Anno 2027</i>	<i>Anno 2028</i>
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	653.653,65 9.755,81 0,00	658.573,01 298,90 0,00	659.091,97 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	955.282,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	50.479,69 0,00 0,00	50.479,69 0,00 0,00	50.479,69 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	61.695,13 201.251,92 0,00	205.351,55 0,00 0,00	205.346,36 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	423.182,64 27.938,25 0,00 0,00	27.938,25 0,00 0,00	27.938,25 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	74.612,78 7.700,00 0,00	7.700,00 0,00 0,00	7.700,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	11.883,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	4.440,80 649.930,00	0,00 350.030,00	0,00 350.130,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	953.315,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	218.019,78 0,00 0,00	232.492,73 0,00 0,00	230.056,73 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	331.499,35 4.250,00 0,00	4.250,00 0,00 0,00	4.250,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	159.781,77 524,60 0,00	158.781,77 0,00 0,00	158.781,77 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	237.771,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	8.350,00 0,00 0,00	8.350,00 0,00 0,00	8.350,00 0,00 0,00

		previsione di cassa	12.016,36		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00		
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	59.182,81	59.306,87	59.293,10
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	50.000,00		
		previsione di competenza	45.458,00	23.124,00	23.124,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	45.458,00		
		previsione di competenza	449.142,15	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	449.142,15		
		previsione di competenza	632.500,00	632.500,00	632.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	842.325,99		
TOTALI MISSIONI		previsione di competenza	3.167.638,02	2.418.877,87	2.417.041,87
		<i>di cui già impegnato</i>	10.280,41	298,90	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.457.126,86		
TOTALE GENERALE SPESE		previsione di competenza	3.167.638,02	2.418.877,87	2.417.041,87
		<i>di cui già impegnato</i>	10.280,41	298,90	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.457.126,86		

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macro aggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Le spese correnti riepilogate secondo i macro aggregati degli esercizi 2026/2027/2028:

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI BILANCIO 2026	PREVISIONI BILANCIO 2027	PREVISIONI BILANCIO 2028
	Titolo 1 - Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	484.111,41	484.111,41	484.111,41
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	38.652,94	38.852,94	38.852,94
103	Acquisto di beni e servizi	924.470,68	953.328,25	951.500,83
104	Trasferimenti correnti	189.640,03	183.074,40	183.079,59
107	Interessi passivi	6.936,00	5.393,00	4.476,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0	0	0
109	Rimborsi e poste correttive delle	4.300,00	4.300,00	4.300,00
110	Altre spese correnti	97.862,81	98.086,87	98.073,10
	TOTALE	1.745.973,87	1.767.146,87	1.764.393,87

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Le previsioni iscritte nel bilancio 2026-2028 sono improntate al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale e tengono conto dei valori stipendiali stabiliti nei CCNL del personale dirigente e non dirigente.

Gli stanziamenti di bilancio prevedono inoltre gli importi dovuti a titolo di indennità di vacanza contrattuale, così definita:

- personale dipendente: per i rinnovi 2022-2024 è pari a complessivi 3,85% degli stipendi tabellari (0,50% previsto dall'art. 1 c. 610 della Legge n. 234/2021, cui va aggiunto il 3,35 previsto dall'art. 1 c. 29 della Legge n. 213/2023; per il rinnovo 2025-2027 l'IVC è stimata pari all'1% (art. 1 c. 129 della Legge n. 207/2024).
- personale dirigente: calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL 2019-2021.

Sono inoltre definite nel rispetto della normativa vincolistica in materia di personale (art. 1 comma 557 L. 296/2006 e DL 34/2019, nonché vincoli in materia di assunzioni flessibili).

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Successivamente la Giunta Comunale, nei limiti delle risorse finanziarie scritte in bilancio provvederà entro il 31/01/2025 ad approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Con determina n. 142 del 13/05/2025 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL del 16/11/2022 (ultimo anno costituito: 2025)

Nel fondo per le risorse decentrate è stata prevista l'integrazione di €. 7.167,00 a titolo di risorse previste ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 25/2025, ovvero fondi aggiuntivi destinati ad armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente rispetto a quello previsto per il personale dello Stato, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, ed in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), in data 16/07/2024 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il periodo 2019/2021.

In data 17/09/2025 è stato sottoscritto l'atto di indirizzo per il rinnovo 2022-2024 dai Comitati di Settore Autonomie Locali e Regioni-Sanità.

In data 11 novembre 2025 è stata sottoscritta, presso l'Aran, l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2022-2024.

Si è in attesa della sottoscrizione definitiva del CCNL 2022/2024 da parte del Governo e delle rappresentanze sindacali/sociali.

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2025 è quantificata in Euro 484.111,41 ed è riferita a n. 09 dipendenti (compresi n. 02 operatori specializzati - posizioni attualmente vacanti), tenuto conto: A) delle progressioni orizzontali ed eventuali adeguamenti contrattuali; B) oneri di legge ed esclusa IRAP.

La spesa per il personale sopra indicata permette il rispetto della capacità massima assunzionale prevista per il Comune di Pray pari ad Euro 505.450,50 al netto di IRAP, in ottemperanza alla disposizioni dettate dal D.M. 17 marzo 2020.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- Tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;
- Imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta: imposta di bollo e registro;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici).

Si evidenzia che nel bilancio 2026-2028 è stato considerato nelle previsioni anche l'aumento di spesa connesso all'incremento consistente del costo per le utenze elettriche e il gas.

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali l'indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, aumentata a seguito del riconoscimento delle nuove misure stabilite per legge, aumento scaglionato nel triennio, al fine di parametrare tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, e parzialmente finanziato da contribuzione statale: a tal fine è stata stanziata in bilancio la somma di €. 35.800,00.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmati (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico.

In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili.

Si rilevano le spese per eventuali consultazioni referendarie nell'esercizio 2026: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte del forte rincaro generalizzato dei prezzi.

Rientrano in tale voce di spesa anche le istanze di contributo a valere sui fondi del PNRR riferite alla Transizione Digitale, di cui si allega copia dettagliata.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti per delega socio assistenziale per €. 77.500,00;

Si rileva che a partire dal 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 533 e seguenti della Legge di bilancio 2024 (L.213/2023), è stato reintrodotto il concorso degli enti locali (esclusi gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario) alla finanza pubblica (*spending review*), determinato con apposito decreto in proporzione agli impegni di spesa corrente da rendiconto 2022 al netto della spesa relativa alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per efficientamento energetico e per lo sviluppo territoriale sostenibile, tenuto altresì conto delle risorse del PNRR assegnate.

Il contributo alla finanza pubblica è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale :gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti a titolo di FSC, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

La somma iscritta a bilancio è pari ad €. 6.652,03 (2026) - €. 6.724,40 (2027) - €. 6.729,59 (2028).

A partire dal 2024 fino al 2027 il Comune deve iscrivere a bilancio la quota annua di risorse da restituire relativa ai fondi Covid-19 risultate definitivamente eccedenti ai sensi del decreto emanato in data 8 febbraio 2024, in attuazione dell'art. 1 commi 506-508 della L. 213/2023.

In base a tale decreto l'ente è risultato essere a debito nei confronti dello Stato per la somma complessiva di € 14.551,00 , somma vincolata nel risultato di amministrazione.

La quota annua pertanto ammonta ad € 3.638,00.

Tale somma è finanziata mediante applicazione del risultato presunto di amministrazione: si rimanda all'apposita sezione per i dettagli.

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

Programma			Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	6.436,00	4.893,00	3.976,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.436,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	39.022,00	18.231,00	19.148,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.022,00			
TOTALI MISSIONE		comp	45.458,00	23.124,00	23.124,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.458,00			

L'Ente continua a lavorare per ridurre l'indebitamento e tenere il debito sotto controllo, agendo con senso di responsabilità.

Si rappresenta altresì, che questa Amministrazione ha provveduto alla rinegoziazione dei mutui MEF aventi scadenza 31/12/2023 con tassi di interesse più agevolati.

L'Amministrazione Comunale non ha ritenuto di aderire alla nuova rinegoziazione mutui proposta nel corso del 2020 e negli anni successivi da parte di CDP.

Tali rinegoziazioni non risultavano vantaggiose per l'Ente, in quanto prevedeva un eccessivo allungamento del termine di scadenza dei mutui attualmente ancora in essere.

Il pagamento annuale delle quote per interessi e capitale incidono sulla capacità di spesa corrente dell'Ente, inducendo riduzioni e tagli a carico dei servizi erogati a favore dei cittadini.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macro aggregato sono classificati gli sgravi, i rimborси e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRÉ SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macro aggregati.

Fondo di riserva - comprende il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa.

Il FONDO DI RISERVA è iscritto per €. 8.512,21 nel 2026, per €. 8.636,27 nel 2027, per €. 8.622,50 nel 2028, in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del

comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Per il Comune di Pray la percentuale applicata è del 0,5%.

FONDO DI RISERVA DI CASSA: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad Euro 50.000,00.

CONTRIBUTI ALLA FINANZA PUBBLICA

Nel triennio 2025/2027 vengono richiesti ai Comuni i seguenti contributi alla finanza pubblica:

- 100 milioni ai Comuni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (*c.d. spending informatica*) come previsto dai commi 850 e 853 dell'art.1 della Legge 178/2020.

Con DM del 29 marzo 2024, come modificato dal DM del 14 giugno 2024, sono state individuate le quote a carico di ogni singolo Ente, che per il Comune di Pray risultano essere le seguenti: € 2.889,00 per il 2024 e per il 2025.

- 200 milioni di euro annui a carico dei Comuni (*c.d. spending review*) come previsto dai commi da 533 a 535 dell'art.1 della Legge n.213/2013.

Con DM 30 settembre 2024 sono state ripartite le quote a carico di ogni singolo Ente per il periodo 2024/2028 che per il Comune di Pray risultano essere le seguenti:

€ 6.533,00 per il 2024, € 6.553,00 per il 2025, € 6.652,03 per il 2026, € 6.724,40 per il 2027 e € 6.729,59 per il 2028.

I due predetti contributi alla finanza pubblica saranno trattenuti a valere sulle somme spettanti a titolo di FSC di ciascun anno.

RESTITUZIONE RISORSE COVID-19

I Comuni in surplus di risorse Covid-19 (fondone e ristori specifici di spesa) dovranno restituire in quote costanti dal 2024 al 2027 le predette quote allo Stato attraverso trattenuta sulle somme spettanti a titolo di FSC di ciascun anno.

Il Comune di Pray è risultato in surplus di risorse Covid-19 per la somma complessiva di € 14.551,00 e dovrà pertanto restituire a decorrere dal 2024 e sino al 2027 la quota annuale di € 3.638,00 (quota arrotondata per eccesso).

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria. In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, accantonando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione, come anche recentemente ricordato dalla deliberazione n. 59/2025/PRSE della Corte dei conti del TrentinoAlto Adige, il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità.

Il Comune di Pray ha provveduto ad inserire tutte le voci di bilancio rilevanti ai fini del calcolo del FCDE, senza escludere alcuna voce.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 l'appendice tecnica del principio contabile applicato 4/2 stabilisce che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria, a regime il FCDE, di ciascun entrata stanziata che possa dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, è determinato sulla base della media (media semplice), calcolata rispetto agli incassi in c/competenza ed agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Motivo per cui dal 2021, in considerazione dell'entrata a regime del nuovo principio contabile dal 2015, non sarà più possibile determinare il FCDE sulla base delle medie ponderate della percentuale di riscossione, utilizzabili fino al 2020.

Secondo quanto previsto dal comma 882 dell'art.1 della legge n.205/2017, dall'esercizio 2021 viene meno la gradualità dell'accantonamento contabile in esame, che quindi entra a pieno regime con una percentuale pari al 100%.

Si segnala inoltre che l'articolo 30-bis del Dl 41/2021, che modifica l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

Il comune di Pray non ha adottato tale facoltà.

A norma del nuovo DM 25/7/2023, che ha combiato le regole per la determinazione dell'accantonamento minimo al FCDE da osservare già nella presente programmazione, è stato stabilito che decorsi cinque anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il FCDE è determinato sulla base della media, calcolata secondo le tre modalità sotto indicate, considerando solo gli incassi in conto competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza ed i relativi accertamenti, considerando anche tra gli incassi le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della "costanza", anche al riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

La media potrà, pertanto, essere calcolata, per ciascuna entrata di cui al punto 1), secondo una delle seguenti modalità:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

Per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale (completamento a cento della percentuale di cui al punto 2) che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Alla luce di quanto sopra, il Comune di Pray ha utilizzato come metodo di calcolo dell'FCDE la media semplice (media dei rapporti annui), poiché la stessa dava una percentuale di copertura maggiore rispetto alla media ponderata e rappresentava continuità del predetto calcolo già utilizzato negli esercizi precedenti.

In sede di Bilancio di Previsione 2026/2028 è stato considerato il quinquennio 2020-2024 e pertanto l'FCDE per il Comune di Pray è risultato pertanto essere il seguente:
anno 2026 € 39.893,60;
anno 2027 € 39.893,60;
anno 2028 € 39.893,60.

Si rimanda al prospetto allegato il dettaglio del calcolo FCDE 2026/2028:

Comune di Pray
Tabella F.C.D.E. - Fase_1_30102025

Codice	Voce	Cap.	Art.	Art.	Descrizione	Metrica	% Inc. / Acc.	F.C.D.E. 2026 (C)	F.C.D.E. 2027 (C)	F.C.D.E. 2028 (C)
10101	20	2	2	2	I.C.I. - (recupero evas. esercizi precedenti)	MSR	1,21	12,10	12,10	12,10
10101	25	2	1	1	I.M.U. - (immobili diversi da abit. principale)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	25	2	2	2	I.M.U. - (abit. principale e pertinenze)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	25	2	3	3	I.M.U. - recupero evas. immobile diversi da abit. princip.	MSR	61,18	61,18	61,18	61,18
10101	25	2	4	4	I.M.U. - (recupero evas. su abitar. principale)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	25	2	5	5	I.M.U. - imposta municipale propria (ruolo coattivo)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	25	2	6	6	I.M.U. - imposta municipale propria (RUOLO COATTIVO) SOGERT SPA	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	28	2	1	1	Nuova I.M.U. (Legge Finanziaria n. 160 del 27/12/2019)	MSR	0,06	906,00	906,00	906,00
10201	35	2	1	1	T.A.S.I. (tassa sui servizi individuali)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10201	35	2	2	2	T.A.S.I. (recupero evasione)	MSR	83,52	0,00	0,00	0,00
10201	40	2	1	1	Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10201	48	2	1	1	Trib. Provinc. Ambient. su T.A.R.	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10201	48	2	2	2	Trib. Provinc. Ambient. su T.A.R. (recupero evasione)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10201	49	2	1	1	Trib. Provinc. Ambient. su T.A.R.E.S.	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10201	49	2	2	2	Trib. Provinc. Ambient. su T.A.R.E.S. (recupero evasione esercizi precedenti)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	50	2	1	1	A.C.I. - Addio comunale all'I.R.P.E.F.	MSR	0,59	1.480,90	1.480,90	1.480,90
10101	60	2	1	1	Addizionale sul consumo dell'energia elettrica	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	61	2	1	1	Trib. Provinc. Ambient. su T.A.R.S.U. (T.e.f.a)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	61	2	2	2	Trib. Provinc. Ambient. su T.A.R.S.U. (T.e.f.a) (recupero evasione su esercizi precedenti)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	62	2	1	1	Addizionale erariale su T.A.R.S.U.	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	62	2	2	2	Addizionale erariale su T.A.R.S.U. (recupero evasione su esercizi precedenti)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	100	2	1	1	T.A.R.S.U. - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	100	2	2	2	T.A.R.S.U. - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (recupero evasione su esercizi precedenti)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	101	2	1	1	T.A.R.E.S. (Tassa sui diritti e sui servizi)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	101	2	2	2	T.A.R.E.S. (Recupero evasione T.A.R.E.S.)	MSR	0,00	27.683,00	27.683,00	27.683,00
10101	102	2	1	1	T.A.R. (Tassa sui rifiuti)	MSR	8,93	27.683,00	27.683,00	27.683,00
10101	102	2	2	2	T.A.R. (Recupero evasione (A.R.))	MSR	68,38	3.419,00	3.419,00	3.419,00
10101	102	3	2	3	T.A.R. (Tassa sui rifiuti) - ruolo coattivo	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	102	4	2	4	T.A.R. (Tassa sui rifiuti) - RUOLO COATTIVO - SOGERT SPA	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	103	2	1	1	T.A.S.I. (tassa sui servizi individuali)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	103	2	2	2	T.A.S.I. (recupero evasione (A.S.))	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	115	2	1	1	Fondo strumentale di risparmio da federalismo fiscale	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	390	2	1	1	Dintorni di segretaria	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	395	2	1	1	Dintorno fissa su atti separazione/divozio	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	400	2	1	1	Proventi dell'ufficio tecnico comunale (ufficio segreteria)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	400	2	2	2	Proventi dell'ufficio tecnico comunale (ufficio catastro)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	420	2	1	1	Dintorni per il rilascio delle carte d'identità	MSR	3,23	419,90	419,90	419,90
30100	480	2	1	1	Dintorni dell'illuminazione notturna	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	490	2	1	1	Proventi di servizi simbolici	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	500	2	1	1	Proventi del servizio di telefonia scolastica	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	505	2	1	1	Proventi del servizio di trasporto scolastico	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	510	2	1	1	Proventi del servizio pre-post scolastico	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	550	2	1	1	Proventi del servizio asilo nido (iscrizioni)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	540	2	2	2	Proventi del servizio asilo nido (servizio mensile)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	540	2	3	1	Proventi da servizio refazione a domicilio (socio assistenziale)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	550	2	1	1	Centro estivo minori (quote iscrizione)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00

30100	580	2	2	Centro estivo minori (quotidiano effettuato)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	560	2	1	Proventi derivanti dal gioco del tennis	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	570	2	1	Proventi derivanti dall'utilizzo delle palestre comunali	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	690	2	1	Proventi dalla distribuzione di acqua alla spina	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	740	2	1	Proventi da pista pubblica	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	750	2	2	Proventi da energia - impianti fotovoltaici	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	780	2	1	Proventi da gestione teatro e attività culturali	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	790	2	1	Proventi da servizi comunali diversi	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	790	2	2	Contributo amministrativo per pratiche cittadinanza italiana "Iure sanguinis"	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	900	2	1	Fitti reali (fabbricati)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	900	2	2	Fitti reali (terreni)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	920	2	1	Proventi da concessioni, cimenteria	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	950	2	1	Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	950	2	2	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	955	2	1	Canoni concessione utilizzo Centro Convogli	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	955	2	2	Canoni concessione utilizzo Sala Polivalente	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	960	2	1	Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi mercatali e degli spazi appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	1235	2	1	Sovraccarri bacini imbriferi montani	MSR	0,94	32,90	32,90	32,90
30100	1330	2	1	Canone concessione servizio pubblico distribuzione gas metano	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	450	2	1	Sanzioni violazione codice della strada	MSR	12,06	361,80	361,80	361,80
30200	450	2	2	Sanzioni in materia edilizia	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	450	2	3	Sanzioni violazione codice della strada (ruoli coattivi)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	1015	2	1	Interessi attivi da Cassa Depositi e Prestiti	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	1020	2	1	Interessi attivi sulle riacenze di cassa	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	1248	2	1	Rimborso spese da Sanitario Socio Assistenziale per utilizzo locali comunali	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	1248	2	2	Rimborso spese da Società per consumi idrici impianti sportivi	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	1250	2	1	Recupero spese varie su affittieri comunali	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	1260	2	1	Introsti e rimborsi diversi	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	1260	2	2	Fondi incentivanti il personale (art.113 D.Lgs. 50/2016)	MSR	1,20	60,00	60,00	60,00
30500	1260	3	1	Introsti di impianti fotovoltaici	MSR	20,59	0,00	0,00	0,00
30500	1260	4	1	Introsti di allestimenti beni mobili	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	1260	5	1	Introsti da componenti perequative TARI (R1 - R2 - R3 da versare a CSEA	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	1270	2	2	Introsti IVA da reverso charge (commerciale)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	1290	2	1	Rimborso da comuni per personale in convenzione (geometra)	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	1456	2	1	Rimborso spese di registrazione contratti	MSR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali:						39.893,60	39.893,60	39.893,60	39.893,60

Si specifica che nell'attuale disegno di legge di bilancio per il 2026 è prevista la possibilità di calcolare l'FCDE con modalità "alleggerite", in presenza di determinate condizioni, ed a seguito dell'emanazione di una circolare del MEF per la definizione dei dettagli: la decorrenza del nuovo metodo coinciderà con l'approvazione del bilancio di previsione 2027/2029 con possibilità di anticipare l'adeguamento del FCDE in sede di assestamento 2026.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste, nella parte corrente, le seguenti entrate non ricorrenti:

Nelle entrate dei primi tre titoli: €. 16.816,00 + €. 300.000,00 per l'anno 2026; €. 16.836,00 per l'anno 2027; €. 15.000,00 per l'anno 2028.

Altre entrate correnti n.a.c. Anni 2026/2027/2028: non sono previste entrate NON ricorrenti.

Nel titolo I della spesa

Redditi da lavoro dipendente € 4.200,00 per gli anni 2026/2027/2028 (straordinario ed oneri previdenziali al personale per consultazioni popolari);

Acquisto di beni e servizi € 5.600,00 per gli anni 2026/2027/2028 (acquisto di beni e altre spese per consultazioni elettorali);

Trasferimenti correnti:

- €. 310.290,03 per il 2026 quote di spending review €. 6.652,03 (concorso alla finanza pubblica), quota fondone COVID19 €. 3.638,00 e contributo Regione Piemonte per intervento rispristino argine torrente sessera €. 300.000,00;

- €. 7.524,40 per il 2027 quote di spending review €. 6.724,40 (concorso alla finanza pubblica) ed oneri urbanizzazione €. 1.000,00;

- €. 7.729,59 per il 2028 quote di spending review €. 6.729,59 (concorso alla finanza pubblica) ed oneri urbanizzazione €. 1.000,00.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una cognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere aumentati in occasione dell'approvazione del

bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Secondo la Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (deliberazione n. 27/2023/VSG dell'8 febbraio 2023) il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Alla luce di quanto sopra esposto non essendovi ad oggi previsioni di potenziali passività per spese legali, quindi evento remoto, nel presente bilancio di previsione Non è stato previsto alcun accantonamento per fondo rischi spese legali.

In sede di rendiconto 2024 si è ritenuto opportuno accantonare forfettariamente, non rapportandolo alla probabilità di soccombenza ed alla somma che l'Ente potrebbe essere chiamato a rispondere in caso di esito negativo del contenzioso, la somma di €. 10.000,00 quale valutazione discrezionale e precauzionale, come evidenziato nella delibera GC n.

Con delibera GC n. 68 del 06/10/2025 si è provveduto ad effettuare la ricognizione cause legali in essere al 30/09/2025 e valutazione congruità fondo rischi da contenzioso.

Fondo aumenti contrattuali

Trattasi di voce destinata ad accogliere le somme annue necessarie ad erogare ai dipendenti gli arretrati degli stipendi a seguito della sottoscrizione del contratto nazionale. Le somme accantonate non vengono impegnate e confluiscano nel risultato di amministrazione.

Con riferimento al personale dirigente, l'ultimo contratto nazionale, stipulato in data 16/07/2004 si riferisce al triennio 2019-2021: pertanto nel fondo in questione è accantonata ogni anno la somma per l'erogazione degli arretrati maturati per ciascuno degli anni 2026-2028, riferiti sia al triennio 2022-2024 che al triennio 2026-2028, (3,78% al monte salari 2018 dei dirigenti desunto dal relativo conto annuale del personale, rivalutato del 3,48%).

Per il personale dipendente l'ultimo CCNL, sottoscritto in data 16/11/2022, si riferisce al triennio 2019-2021: alla data di redazione della presente nota integrativa è stato sottoscritta l'ipotesi di CCNL per il periodo 2022-2024 per il personale non dirigente, in cui sono previsti aumenti medi al 5,78% + 0,22% del monte salari 2021, oltre a un + 5,40%, relativo alla tornata contrattuale 2025-2027 (da recepire con apposito CCNL); per la tornata contrattuale 2028-2030, si stima che gli aumenti possano arrivare al +1,90% aggiuntivi dal 2028.

L'accantonamento per il personale dipendente e per il personale dirigente (Segretario Comunale) al netto dell'IVC che verrà riassorbita, ammonta ad €. 19.040,00, accantonato in sede di approvazione rendiconto 2024.

Si precisa che dell'ultima variazione di Bilancio entro il 30/11/2025 si provvederà ad effettuare ulteriori accantonamenti, nell'apposito capitolo di bilancio, destinato agli aumenti contrattuali.

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite.

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Il Comune di Pray aveva disposto accantonamento, in sede rendiconto 2021, al predetto fondo per ricapitalizzazione Società S.E.A.B. SpA la somma di €. 39.000,00.

Alla stato sono già stati versati a favore di SEAB SpA:

- €. 13.000,00 in data 12/01/2023;
- €. 19.500,00 in data 29/11/2023;
- €. 19.500,00 in data 11/12/2024.

In sede di rendiconto 2023 si è provveduto ad incrementare il predetto accantonamento di ulteriori €. 18.500,00 per far fronte alla copertura della ricapitalizzazione SEAB SpA.

In sede di rendiconto 2024 si è provveduto ad incrementare il predetto accantonamento di ulteriori €. 14.000,00 per far fronte alla copertura della ricapitalizzazione SEAB SpA.

Fondo garanzia debiti commerciali

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluiscce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, fino al 2023 può essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

In relazione a quanto specificato nella circolare MEF n. 17/2022 in merito al calcolo dei tempi di pagamento e di ritardo con il metodo della media semplice, qualora gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024, l'IFEL è intervenuta con una nota del 20 ottobre 2023 specificando che nessuna norma è recentemente intervenuta a ridefinire gli indicatori di cui all'art. 1, co. 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018 e, di conseguenza, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, sulla cui verifica è basata l'applicazione delle citate misure di garanzia a partire dal 2021, deve essere calcolato esclusivamente come media ponderata e non come media semplice.

L'applicazione della media semplice avverrà infatti in caso di mancato raggiungimento dei target previsti dalla Riforma n. 1.11 del PNRR relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"; tali indicatori sui tempi di pagamento si riferiscono ai vari comparti della pubblica amministrazione e non ai singoli enti.

Premesso che per il Comune di Pray l'importo scaduto e non pagato delle fatture anno 2024 risulta pari a zero con un tempo medio ponderato di ritardo pari a - 27 giorni per l'anno 2024 ed un tempo medio ponderato di pagamento di 3 giorni sempre per l'anno 2024, non si è reso necessario procedere all'accantonamento in bilancio del Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali.

Si richiama la verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario:

Condizione	Valore
Debito commerciale residuo al 31/12/2023 secondo esercizio precedente	0
Debito commerciale residuo al 31/12/2024 esercizio precedente	0
Totale fatture ricevute esercizio precedente	€ 1.190.242,76
Limite 5% fatture anno	€ 59.512,14
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	- 27 giorni
Tempo medio ponderato di pagamento	3 giorni
Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	SI

Dall'analisi dei parametri di cui alla tabella soprastante, si rileva che per il Comune di Pray non sussista l'obbligo di accantonare il fondo a garanzia dei debiti commerciali, così come verificato anche con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18/02/2025.

Fondo obiettivi di finanza pubblica

L'art. 1 comma 788 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025) ha introdotto un contributo alla finanza pubblica ulteriore rispetto a quelli già previsti (*Spending 2*) in misura crescente dal 2025 fino al 2029, da iscrivere nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente.

Il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

Gli importi sono i seguenti:

esercizio 2026: € 8.569,00,

esercizio 2027: € 8.569,00,

esercizio 2028: € 8.569,00,

Per l'esercizio 2029 la quota relativa al fondo obiettivi di finanza pubblica a carico del Comune di Pray risulta di € 14.502,00.

TITOLO 2- SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macro aggregati:

TITOLI E MACRO AGGREGATI DI SPESA		ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
201 Tributi in conto capitale	comp	0	0	0
202 Investimenti fissi lordi ed acquisto terreni	comp	0	0	0
203 Contributi agli investimenti	comp	300.000,00	0	0
204 Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0	0	0
Entrate da alienazioni di beni materiali ed immateriali		0	0	0
205 Altre spese in conto capitale	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALI TITOLO 2		301.000,00	1.000,00	1.000,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Si precisa che il principio contabile della contabilità finanziaria, recentemente modificato dal DM 10/10/2024, ha previsto affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO CON LE RISORSE DISPONIBILI

SPESA 2026:

ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (finanziato con OO.UU.)	€. 1.000,00
CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTO RISPRISTINO ARGINE SPONDA SINISTRA TORRENTE SESSERA	€. 300.000,00

SPESA 2027:

ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (finanziato con OO.UU.)	€. 1.000,00
--	-------------

SPESA 2028:

ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (finanziato con OO.UU.)	€. 1.000,00
--	-------------

Nell'anno 2019 il Comune di Pray ha ricevuto trasferimento vincolato da privato di € 400.000,00, al fine di attivare intervento volto alla realizzazione di struttura per anziani autosufficienti. L'Amministrazione Comunale utilizzando il predetto trasferimento da privato (€. 400.000,00) nel 2025 intende dare corso all'intervento in questione per l'importo complessivo di €. 400.000,00. La Soprintendenza competente ha espressoparere favorevole circa il PFTE dell'intervento. Alla data odierna è in corso di stesura la progettazione esecutiva delle opere in questione.

CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI.

I contributi destinati agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del

contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

SPESA 2026:

ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (finanziato con OO.UU.)	€. 1.000,00
CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTO RISPRISTINO ARGINE SPONDA SINISTRA TORRENTE SESSERA	€. 300.000,00

SPESA 2027:

ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (finanziato con OO.UU.)	€. 1.000,00
--	-------------

SPESA 2028:

ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (finanziato con OO.UU.)	€. 1.000,00
--	-------------

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano:

- €. 6.432,83 per il 2026,
- €. 4.891,80 per il 2027,
- €. 3.974,53 per il 2028.

TITOLO VII- SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso superiore a 150.000 euro);

- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese

indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione (come indicato da Arconet con la faq n. 53 del 18 ottobre 2023, il riferimento iniziale oggi, a seguito dell'approvazione del nuovo codice dei contratti di cui al DLGS 36/2023 è al progetto di fattibilità tecnico economica), senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6^{ter} del D.L. n. 91/2017.

Il Fondo Pluriennale Vincolato calcolato in sede di Rendiconto 2024 ammonta a:

- € 24.256,00 per spese correnti (salario accessorio personale dipendente e indennità di risultato segretario comunale e posizioni organizzative),
- € 192.086,48 per spese in conto capitale (investimenti)

Per il Fondo Pluriennale Vincolato relativo all'anno 2025, lo stesso sarà oggetto di calcolo in sede di Rendiconto 2025 da redigere nella primavera 2026.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A' FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il

soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Nessuna garanzia prestata a favore di altri soggetti.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPATE

Le partecipazioni societarie dell' Ente.

Il Comune di Pray partecipa al capitale delle seguenti società:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA/ CONTROLLATA	DIRETTA/ INDIRETTA	PERCENTUALE %
A.T.A.P. SPA	Società	Partecipata	Diretta	0,064
C.O.R.D.A.R. VALSESIA SPA	Società	Partecipata	Diretta	8,1304
C.O.S.R.A.B.	Consorzio	Partecipata	Diretta	1,00
S.E.A.B. SPA	Società	Partecipata	Diretta	1,90
CEV	Consorzio	Partecipata	Diretta	0,09
CONSORZIO COMUNI BIELLESI	Consorzio	Partecipata	Diretta	1,00

Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Pray, oltre a far parte della Unione Montana dei Comuni del biellese Orientale, partecipa ai seguenti Consorzi:

- Consorzio dei Comuni della zona Biellese con la quota annua di €. 1,90 per abitante. Detto Consorzio risulta ancora in stato di liquidazione. Si è pertanto in attesa dei documenti di chiusura per la formalizzazione e chiusura del processo;
- COSRAB Consorzio smaltimento rifiuti area biellese (Consorzio obbligatorio su base provinciale per la gestione dello smaltimento dei rifiuti)
- Consorzio Energia Veneto CEV (consorzio che funge da centrale di committenza per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi).

L'adesione alla Unione Montana e la partecipazione ai Consorzi sono "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs 267/2000 (TUEL)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3): tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato.

Dal bilancio di previsione 2026-2028 fino al bilancio di previsione 2030-2032, con riferimento agli esercizi dal 2025 al 2029, nell'allegato a/1 è sempre rappresentato il Fondo obiettivi di finanza pubblica disciplinato dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, che viene pertanto allegato al Bilancio 2026/2028.

Per il Comune di Pray tale quota ammonta ad **€. 4.285,00 per l'anno 2025.**

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Pray esso ammonta complessivamente ad **€. 1.098.335,97**, così suddiviso:

La quota accantonata del risultato di amministrazione **presunto** pari ad Euro **210.900,74** così distinto:

Euro **104.223,68** per il FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' al 31/12/2025;

- Euro **19.500,00** accantonamento fondo perdite Società Partecipate per ricapitalizzazione S.E.A.B. SpA;
- Euro **10.000,00** accantonamento fondo contenzioso;
- Euro **4.285,00** fondo obiettivi finanza pubblica;
- Euro **72.892,06** così determinato: per €. 47.618,00 quota bonifica discarica Masserano, Euro 1.234,06 accantonamento per TFS Sindaco; €. 19.040,00 oneri rinnovo contratto Segretario Comunale e dipendenti, €. 5.000,00 per accantomaneto passività potenziali.

La quota vincolata nel risultato di amministrazione **presunto** risulta essere quantificata in €. 383.246,10 ed è così composta:

- Per €. 16.504,60 contributo regione/stato destinato all'Asilo nido privato;
- Per €. 778,25 quota destinata alla sanificazione seggi elettorali;
- Per €. 346.710,40 contributo da privato per realizzazione struttura per anziani autosufficienti;
- Per €. 7.275,00 quota fondone COVID19 in surplus da restituire allo Stato;
- Per €. 11.977,85 10% accantonamento vendita terreni;

Non vi quote destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione.

La quota libera del risultato di amministrazione verrà utilizzata solo a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2025.

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione 2025:

Comune di Pray

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Anno 2025-2026 per il Bilancio Anno 2026-2028)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	1.044.907,71
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	216.342,48
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	2.201.522,37
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	2.364.457,16
(-)	Riduzione del residuo attivo già verificatesi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento del residuo attivo già verificatesi nell'esercizio 2025	20,57
(+)	Riduzione del residuo passivo già verificatesi nell'esercizio 2025	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	1.098.335,97
+ -	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Riduzione del residuo attivo presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+ -	Incremento del residuo attivo presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+ -	Riduzione del residuo passivo presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	1.098.335,97

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
Parte accantonata		
Fondo crediti di doppia esigibilità al 31/12/2025		104.223,68
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025. (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		19.500,00
Fondo contenzioso		10.000,00
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica		4.285,00
Altri accantonamenti		72.892,06
	B) Totale parte accantonata	210.900,74
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		19.252,85
Vincoli derivanti da trasferimenti		17.282,85
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		346.710,40
	C) Totale parte vincolata	383.246,10
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	504.189,13
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da riplanare		

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:		
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)		0,00
Utilizzo quota vincolata		3.638,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)		0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)		0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	3.638,00

Il Comune di Pray ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2026 dell'avanzo presunto vincolato per la somma di €. 3.638,00.

Pertanto l'ente è tenuto ad elaborare le tabelle a/1, a/2 e a/3 relative al dettaglio delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti relative al risultato presunto di amministrazione, allegando al Bilancio 2026/2028 la tabella a/1 poichè riporta la rappresentazione del Fondo Obiettivi di Finanza Pubblica e la tabella a/2 poichè riporta l'utilizzo di avanzo di amministrazione presunto relativamente alla terza quota Fondone COVID-19.

Avendo previsto applicazione di avanzo presunto al bilancio di previsione 2026-2028, entro il 31 gennaio 2026 la Giunta Comunale approva il prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si deve provvedere immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio per adeguare l'impiego del risultato di amministrazione vincolato; in assenza dell'aggiornamento del prospetto, si deve provvedere immediatamente alla variazione di bilancio per eliminare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La commissione Arconet ha chiarito che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Fino al 31/12/2024 l'obbligo era di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, e gli enti dovevano tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Il 23 aprile 2024 è stata approvata dal Parlamento Europeo la riforma del Patto di Stabilità e di Crescita: le nuove regole pongono la spesa primaria netta al centro del percorso di raggiungimento del rispetto due parametri tradizionali, il rapporto Deficit/PIL (3%) e il rapporto debito/PIL (60%), che continuano a costituire gli obiettivi sostanziali del percorso, come già previsto nel Trattato di Maastricht; le regole da applicare agli enti territoriali sono lasciate alla valutazione di ciascun Stato membro.

L'art. 1 comma 785 della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) prevede quindi che gli enti

territoriali partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della *governance* economica europea specificando che, a decorrere dal 2025, il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio: pertanto gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di bilancio non negativo (il riferimento è all'equilibrio W2).

In caso di mancato rispetto dell'obiettivo, è previsto un meccanismo sanzionatorio, qualora il comparto risulti globalmente non rispettoso del vincolo.

Di seguito si riporta il prospetto relativo agli equilibri di bilancio 2026/2028:

Comune di Pray

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2026-2028)

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.638,00 0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.781.357,87 0,00	1.785.377,87 0,00	1.783.541,87 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.745.973,87 0,00 39.893,60	1.767.146,87 0,00 39.893,60	1.764.393,87 0,00 39.893,60
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	39.022,00 0,00 0,00	18.231,00 0,00 0,00	19.148,00 0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibri di parte corrente		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00

Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	301.000,00	1.000,00	1.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	301.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VF) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione di liquidità	(-)	3.638,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		-3.638,00	0,00	0,00

PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA

Le previsioni di competenza sono costituite dai crediti e dai debiti che l'ente ha il diritto di riscuotere o il dovere di pagare in ciascun esercizio, le previsioni di cassa indicano l'importo dei crediti e dei debiti che si prevede effettivamente di riscuotere e di pagare nel corso del medesimo anno.

Il D.L. n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, all'art. 6 comma 1 dispone che, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla *milestone M1C M1C1-72 bis* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

Tale piano annuale dei flussi di cassa, redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 13 gennaio 2025, nel corso del 2025 è stato approvato con la deliberazione di G.C. n. 17 del 27/02/2025.

Gli aggiornamenti trimestrali sono stati approvati con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario come segue:

- 1° trimestre: det. n. 28 del 29/04/25;
- 2° trimestre: det. n. 52 del 16/07/25;
- 3° trimestre: det. n. 73 del 31/10/25.

Si fa inoltre presente che è allo studio, da parte della commissione Arconet (seduta del 24/09/2025), una modifica del principio concernente la Programmazione (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011), al fine di garantire la coerenza tra le previsioni di competenza e le previsioni di cassa, mediante l'individuazione delle condizioni da rispettare per la corretta elaborazione delle previsioni di cassa.

Tale argomento sarà oggetto di successivo approfondimento da parte della medesima Commissione, per essere poi recepito in apposito DM.

La situazione finanziaria degli Enti Locali è sempre precaria, c'è bisogno di certezze normative per potere programmare una coerente azione amministrativa.

Si sta lavorando molto seriamente sul recupero delle entrate correnti tributarie e contributive.

Questa è un'azione che la Amministrazione Comunale ritiene prioritaria, sia per equità nei confronti dei Contribuenti, sia per assicurare le Entrate previste da **NUOVA IMU e TARI**.

Si è provveduto a progettare il bilancio corrente sui prossimi anni per garantire i servizi essenziali ai cittadini e prevediamo poi un monitoraggio continuo, come fatto finora, per destinare le risorse nel modo più corretto e mirato.

La necessità di tenere in ordine il Bilancio degli Enti Pubblici deve essere una priorità assoluta.

Dalle cifre riportate nel nostro DUP risulta la sostenibilità economico finanziaria del Comune di Pray.

La priorità di ogni Amministrazione deve essere quella di ridurre il debito, perché il debito rende il Comune vulnerabile.

Il futuro dei trasferimenti Statali ai Comuni è preoccupante poiché si è in presenza di un notevole rallentamento nei trasferimenti statali e regionali che creano difficoltà nel sostenere in equilibrio la cassa comunale.

Da parte nostra si devono continuare e moltiplicare gli sforzi per tendere all'azzeramento del debito, al fine di liberare tutte le risorse disponibili.

Il Bilancio di previsione del triennio pareggia grazie alla riduzione annuale degli oneri per il rimborso dei Mutui, che ci permette di recuperare la copertura delle spese correnti.

Progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

DESCRIZIONE	IMPORTO - €.
Progettazione RENDIS	305.260,00
Opere di miglioramento igienico sanitario ed energetico scuola secondaria di primo grado di Pray – prevista conclusione per Dicembre 2025	800.000,00
Lavori di recupero versante in frana di sottoscarpa Via I° Maggio Frazione Pray Alto	19.000,00

Segue tabella relativa agli interventi PNRR e PNRR DIGITALIZZAZIONE.

COMUNE DI PRAY



Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

- PNRR -

LE SOTTOELENcate OPERE, INIZIALMENTE FINANZIATE CON FONDI PNRR, SONO STATE RIMOSSE DALLE LINEE DI FINANZIAMENTO PNRR CON IL DL 19/2024 E RIFINANZIATE CON ALTRE RISORSE DELLO STATO.

INTERVENTO 1

PNRR – MISSIONE 2 COMONENTE 4 INTERVENTO 2.2

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY.

CUP D53E18000120001 - COSTO COMPLESSIVO €. 800.000,00

OPERE IN CORSO – ULTIMAZIONE PREVISTA PER DICEMBRE 2025

INTERVENTO 2

PNRR – MISSIONE 2 COMONENTE 4 INTERVENTO 2.2

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY (pannelli fotovoltaici).

CUP D54D22000810006 - COSTO COMPLESSIVO €. 50.000,00

OPERE CONCLUSE

INTERVENTO 3

PNRR – MISSIONE 2 COMONENTE 4 INTERVENTO 2.2

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CONVEgni COMUNALE (pannelli fotovoltaici e pompe calore).

CUP D54H23000280007 - COSTO COMPLESSIVO €. 50.000,00

OPERE CONCLUSE

INTERVENTO 4

PNRR – MISSIONE 2 COMONENTE 4 INTERVENTO 2.2

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CUP D51B21000360001 - COSTO COMPLESSIVO €. 50.000,00

OPERE CONCLUSE

INTERVENTO 5

PNRR – MISSIONE 2 COMONENTE 4 INTERVENTO 2.2

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO
MUNICIPALE (pannelli fotovoltaici)**

CUP D59J21000320001 - COSTO COMPLESSIVO €. 50.000,00

OPERE CONCLUSE

INTERVENTO 6

PNRR – MISSIONE 2 COMONENTE 4 INTERVENTO 2.2

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI**

CUP D59J20000160001 - COSTO COMPLESSIVO €. 50.000,00

OPERE CONCLUSE

INTERVENTO 7

PNRR – MISSIONE 2 COMONENTE 4 INTERVENTO 2.2

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
BIBLIOTECA COMUNALE**

(infissi esterni e coibentazione sottotetto)

CUP D54H24000070001 - COSTO COMPLESSIVO €. 50.000,00

OPERE CONCLUSE

***PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E
RESILIENZA
- PNRR -***

***CONTRIBUTI
SULLA TRANSIZIONE
DIGITALE***

- M1C1 – Investimento 1.2 Misura 1.2 - CUP D51C22001600006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI COMUNI

- Istanza candidatura inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale – Dipartimento per la trasformazione digitale: 17/10/2022,
- Istanza candidatura accettata il 28/10/2022,
 - CUP D51C22001600006 generato ed inserito nella piattaforma il 02/11/2022,
 - Emesso decreto di finanziamento n.85 – 2/2022 finestra temporale n.2

Il Comune di Pray ha provveduto ad inviare le integrazioni richieste ed il finanziamento è stato interamente erogato il 9/10/2024.

- Importo totale del finanziamento per il quale è stata presentata la candidatura : € 47.427,00 così distinto:
- per n.9 servizi previsti nel piano di migrazione al CLOUD € 41.427,00:
 - 1) servizio demografici – anagrafe,
 - 2) servizio demografici – stato civile,
 - 3) servizio demografici – leva militare,
 - 4) servizio demografici – giudici popolari,
 - 5) servizio demografici – elettorale,
 - 6) servizio protocollo,
 - 7) servizio contabilità e ragioneria,
 - 8) servizio tributi maggiori,
 - 9) servizio gestione economica.
- per n. 1 anno di canone servizio CLOUD € 6.000,00.

Tale contributo è stato accertato contabilmente nell’anno 2022 con l’adozione del decreto di assegnazione del medesimo , senza dover attendere l’impegno di spesa dell’ Amministrazione erogante.

Per quanto concerne le spese, le stesse sono state imputate contabilmente con esigibilità nell’anno 2023 a seguito affidamento degli incarichi per la migrazione dei servizi digitali al CLOUD ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La migrazione è avvenuta il 04/05/2023 ed è stata collaudata il 05/05/2023.

Il contributo per la migrazione dei servizi digitali al CLOUD è stato liquidato interamente dal Dipartimento per la Trasformazione digitale in data 09/10/2024.

Le eventuali economie potranno essere utilizzate entro il 31/12/2026 per spese relative all’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali, attrezzature quali server ed altri impianti informatici e canoni annuali di assistenza/manutenzione.

M1C1 - Investimento 1.4 Misura 1.4.3 - CUP D51F22004820006 ADOZIONE PIATTAFORMA pagoPA

Per tali misure l'istanza di finanziamento è stata attivata entro il 25/11/2022 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale – Dipartimento per la trasformazione digitale

Si precisa che i servizi sopra elencati risultano già attivati e funzionanti presso il Comune di Pray.

Tali finanziamenti vengono richiesti a copertura delle spese già sostenute dal Comune di Pray per l'attivazione dei medesimi.

- Emesso decreto di finanziamento n.127 – 1/2022 finestra temporale n.1

Il contributo di € 6.677,00 è stato erogato al Comune di Pray in data 03/10/2023 da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale avendo il nostro Comune raggiunto gli obiettivi previsti per i servizi di digitalizzazione.

Tale contributo è stato accertato contabilmente nell'anno 2023 con l'adozione del decreto di assegnazione del medesimo , senza dover attendere l'impegno di spesa dell' Amministrazione erogante.

Il contributo assegnato è stato integralmente destinato:

- in parte per la copertura delle spese a supporto responsabile transizione digitale per l'espletamento delle relative incombenze;
- in parte per la gestione canoni ed assistenza piattaforma PagoPA 2024/2026.

M1C1 – Investimento 1.4 Misura 1.4.3 CUP D51F22004810006 - APP IO.

Istanza candidatura inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale – Dipartimento per la trasformazione digitale: 15/11/2022,

- Istanza candidatura inviata il 15/11/2022;
- Emesso decreto di finanziamento n.129 – 1/2022 finestra temporale n.1

- Importo totale del finanziamento per il quale è stata presentata la candidatura : € 2.187,00 così distinto:
 - per n. 9 servizi previsti:
 - 1) tessere elettorali,
 - 2) albo scrutatori seggio,
 - 3) comunicazioni ai cittadini residenti,
 - 4) IMU - avvisi,
 - 5) lampade votive,
 - 6) servizio scolastici,
 - 7) prenotazione on-line appuntamenti,
 - 8) sportello unico edilizia,
 - 9) canone unico.

Per n.2 servizi (avviso scadenza carte d'identità) non è stato permesso presentare la candidatura poiché già finanziati con fondo innovazione pervenuto al Comune di Pray nel 2021 per € 780,00.

Tale contributo è stato accertato contabilmente nel 2023 con l'adozione del decreto di assegnazione del medesimo , senza dover attendere l'impegno di spesa dell' Amministrazione erogante.

Il finanziamento è stato erogato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale in data 09/08/2024 a vento il Comune di Pray raggiunto gli obiettivi previsti per i servizi di digitalizzazione.

Per quanto concerne le spese si rappresenta che le stesse sono già state sostenute dal Comune di Pray per l'attivazione dei servizi sopra indicati.

MIC1 Investimento 1.4 Misura 1.4.4 CUP D51F22004790006 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPEED CIE

Istanza candidatura inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per l'innovazione tecnologica e la tansizione digitale – Dipartimento per la trasformazione digitale: 15/11/2022,

- Istanza candidatura inviata il 15/11/2022;
- Emesso decreto di finanziamento n.125 – 1/2022 finestra temporale n.1

Il Comune di Pray è attualmente in fase di inserimento della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del relativo finanziamento da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

- Importo totale del finanziamento per il quale è stata presentata la candidatura : € 14.000,00 solo per integrazione CIE, in quanto l' integrazione SPEED non risulta attività finanziabile poichè già finanziati con fondo innovazione pervenuto al Comune di Pray nel 2021 per € 780,00.

Tale contributo è stato accertato contabilmente nell'anno 2023 con l'adozione del decreto di assegnazione del medesimo , senza dover attendere l'impegno di spesa dell' Amministrazione erogante.

Per quanto concerne le spese si rappresenta che parte delle stesse sono già state sostenute dal Comune di Pray per l'attivazione dei servizi sopra indicati. La quota residua del predetto contributo verrà destinato ad attrezzature quali server ed altri impianti informatici e canoni annuali di assistenza/manutenzione.

Il finanziamento è stato erogato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale in data 26/07/2024 a vento il Comune di Pray raggiunto gli obiettivi previsti per i servizi di digitalizzazione.

Rafformazione misura PNRR - M1C1 Investimento 1.4 Servizi Digitali ed esperienza dei cittadini Intervento PNC A.1.1 CUP D51F23000820001 INTEGRAZIONE NELL' ANPR DELLE LISTE ELETTORALI

Istanza candidatura inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per l'innovazione tecnologica e la tansizione digitale – Dipartimento per la trasformazione digitale: ottobre 2023,

- Istanza candidatura inviata ottobre 2023;
- Emesso decreto di approvazione della misura n.18/2023 – PNC in data 24/05/2023 con il quale è stato approvato il bando e l'attribuzione dei relativi contributi che per la fascia 1 – Comuni fino a 2.500 abitanti risulta di € 1.683,60.

Il Comune di Pray ha provveduto ad assumere impegno di spesa ed affidare l'incarico per l'integrazione nell' ANPR delle liste elettorali a ditta specializzata.

Per il Comune di Pray l' erogazione del relativo finanziamento da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale è stata approvata come da nota prot. N.784 del 22/02/2024.

Il finanziamento è stato erogato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale in data 09/07/2024 auento il Comune di Pray raggiunto gli obiettivi previsti per i servizi di digitalizzazione.

M1C1 Investimento 1.4 Misura 1.4.5 CUP D51F22012580006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND COMUNI (maggio 2024)

Istanza candidatura inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per l'innovazione tecnologica e la tansizione digitale – Dipartimento per la trasformazione digitale: 02/08/2024,

- Istanza candidatura inviata il 02/08/2024;
- La candidatura è stata accettata in data 20/09/2024.
- Emesso decreto di finanziamento n.94 – 3/2024 finestra temporale n.3

Il Comune di Pray ha inserito tutta la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del relativo finanziamento da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

- Importo totale del finanziamento per il quale è stata presentata la candidatura : € 23.147,00.

Il contributo è stato accertato contabilmente nel 2024 a seguito adozione del decreto di assegnazione del medesimo , senza dover attendere l'impegno di spesa dell' Amministrazione erogante.

Il finanziamento è stato erogato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale in data 24/04/2025 auento il Comune di Pray raggiunto gli obiettivi previsti per i servizi di digitalizzazione.

Il contributo è stato in parte destinato:

- per la copertura delle spese a supporto responsabile transizione digitale per l'espletamento delle relative incombenze;
- in parte per aggiornamento server comunale,
- ed in parte verrà destinato per implementazione attrezzature, altri impianti informatici e canoni annuali di assistenza/manutenzione.

M1C1 Investimento 1.4 Misura 1.4.4 CUP D51F24004290006 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL' ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (luglio 2024)

Istanza candidatura inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per l'innovazione tecnologica e la tansizione digitale – Dipartimento per la trasformazione digitale: 29/08/2024,

- Istanza candidatura inviata il 29/08/2024;
- La candidatura è stata accettata in data 22/09/2024.
- Emesso decreto di finanziamento n.138 – 1/2024 finestra temporale n.1

Il Comune di Pray ha inserito tutta la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del relativo finanziamento da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

- Importo totale del finanziamento per il quale è stata presentata la candidatura : € 3.928,40.

Il contributo è stato accertato contabilmente nel 2025 con l'adozione del decreto di assegnazione del medesimo, senza dover attendere l'impegno di spesa dell' Amministrazione erogante.

Il finanziamento è stato erogato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale in data 06/11/2025 avendo il Comune di Pray raggiunto gli obiettivi previsti per i servizi di digitalizzazione.

Il contributo è stato in parte destinato:

- per la copertura delle spese a supporto responsabile transizione digitale per l'espletamento delle relative incombenze;
- in parte per l'aggiornamento del software ANSC e delle firme digitali remote con marca temporale,
- ed in parte verrà destinato per implementazione attrezzature, altri impianti informatici.

M1C1 Investimento 2.2 Sub investimento 2.2.3 CUP D51F25000350006 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP e SUE) – ENTI TERZI - COMUNI

Istanza candidatura inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale – Dipartimento per la trasformazione digitale: 05/03/2025,

- Istanza candidatura inviata il 05/03/2025;
- La candidatura è stata accettata in data 02/04/2025.
- Emesso decreto di finanziamento Comuni_ET_Id 58593733 del 18/04/2025

Il Comune di Pray è attualmente in fase di inserimento della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del relativo finanziamento da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

- Importo totale del finanziamento per il quale è stata presentata la candidatura : € 1.622,74.

Il contributo è stato accertato contabilmente nel 2025 con l'adozione del decreto di assegnazione del medesimo, senza dover attendere l'impegno di spesa dell' Amministrazione erogante.

Il contributo è stato in parte destinato:

- per la copertura delle spese a supporto responsabile transizione digitale per l'espletamento delle relative incombenze;
- in parte per l'aggiornamento e la digitalizzazione delle procedure SUAP – SUE ENTI TERZI.